



ALBERTO FORTE
Notaio

REPERTORIO N. 2887

RACCOLTA N.2054

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventotto settembre duemilaventi in Cento via dei Tigli n.2/A alle ore diciotto e trenta.

Innanzi a me Dottor **ALBERTO FORTE** Notaio in Vignola, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena

è presente

FARNE' CARLO nato a Castelfranco Emilia (MO) il 18 febbraio 1954, residente a Cento (FE), Via Liguria n. 33, il quale dichiara di essere cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il signora Carlo Farnè mi richiede di assistere all'assemblea dei soci dell'associazione riconosciuta

"AMICI DI ADWA ONLUS"

con sede in Cento (Fe) via Matteotti n. 8, iscritta nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Ferrara l'8 gennaio 2015 n. 264, Codice Fiscale 990005940383, qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- adozione di modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni normative del codice del terzo settore (D. Lgs. 117/2017)

Assume la presidenza, su unanime designazione dei presenti ed ai sensi del vigente statuto il signor Carlo Farnè, il quale

constatato:

- a) che l'odierna assemblea è stata ritualmente convocata, a norma di statuto e di legge;
- b) che sono presenti di persona i soci indicati nell'elenco allegato sub "A";
- c) che l'Organo Amministrativo è presente nella persona del presidente Carlo Farnè, del vice presidente Gianni Collari, del tesoriere Giovanni Vancini, del segretario Alice Guidotti e dei consiglieri Annamaria Benatti, Anna Cantori, Oscar Mazzanti, Cristina Resca e Claudio Tassinari;
- d) che tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti all'ordine del giorno;

dichiara

l'assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Il presidente illustra le ragioni che rendono opportuno adottare le modifiche statutarie necessarie all'adeguamento dello statuto al codice del terzo settore (D. Lgs. 117/2017) ed espone all'assemblea il nuovo testo dello statuto, che si allega sub "B".

Il Presidente propone quindi all'assemblea la votazione sul seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea dei soci

delibera

1) di approvare le modifiche statutarie proposte dal presi-

Registrato a Modena

il 23/10/2020

n. 24323

serie 1T

Euro Esente

dente per l'adeguamento alle previsioni normative del codice del terzo settore (D. Lgs. 117/2017);

2) di sottoporre la modifica della denominazione alla decorrenza del termine previsto dall'articolo 104 comma II del codice del terzo settore ed all'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore;

3) di adottare il testo di statuto che si riporta in allegato a questo verbale."

Eseguite le operazioni di votazione per alzata di mano, il Presidente proclama approvata la proposta con voto unanime.

Null'altro essendovi da deliberare e da discutere e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e venti.

Il presidente mi consegna il testo aggiornato dello statuto che si allega sub "B", previa dispensa dalla sua lettura.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Di quest'atto, scritto da me su di un foglio del quale è occupata una pagina oltre la presente, io notaio ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive con gli allegati alle ore diciannove e venti.

F.TO CARLO FARNE'

F.TO ALBERTO FORTE NOTAIO

Allegato "A" verbale 2014

Soci presenti in proprio e per deleghe Assemblea Straordinaria modifica Statuto:

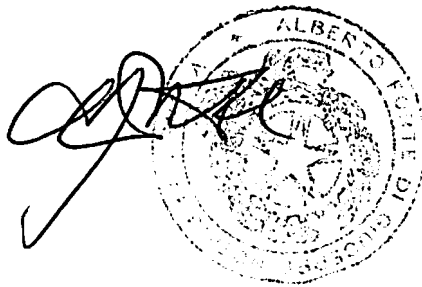
Agostino Alboresi, Adriano Atti, Alessio Atti, Daniela Barban, Irene Battistini, Annamaria Benatti, Stefania Betrone, Manuela Biasio, Andrea Boldini, Diego Buriani, Anna Cantori, Stefano Capuzzo, Claudio Cavallini, Elisa Cikatelli, Gianni Collari, Niccolò d'Aquino, Lidia Farioli, Carlo Farne', Simona Frabetti, Ugo Frabetti, Elisa Gaiani, Santa Gallerani, Gerardo Gatto, Lilliana Giroto, Giovanni Govoni, Giuliano Govoni, Rosalia Govoni, Daniela Grassilli, Maria Carla Grigoli, Alice Guidotti, Stefano Guidotti, Mara Magalini, Oscar Mazzanti, Andrea Neri, Elio Piantanida, Daniele Piccinini, Emanuela Poli, Cristina Resca, Claudio Tassinari, Giovanni Vancini.

Totale 40 soci su 44 totali.

Per il Consiglio Direttivo presenti:

Carlo Farne' presidente, Gianni Collari vicepresidente, Giovanni Vancini tesoriere, Alice Guidotti segretario, Annamaria Benatti, Anna Cantori, Oscar Mazzanti, Cristina Resca, Claudio Tassinari consiglieri.

Totale 9 membri su 9 totali.



STATUTO AMICI DI ADWA

Adeguate al Decreto Legislativo 117/2017 - Codice del Terzo Settore ed alla Circolare del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

ART. 1) E' costituita l'Associazione denominata "AMICI DI ADWA organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve denominabile "AMICI DI ADWA ONLUS", regolata dagli articoli da 14 a 35 del codice civile (di seguito Associazione).

Sotto la condizione sospensiva della decorrenza del termine previsto dall'articolo 104 comma II del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi CTS) e dell'iscrizione dell'associazione nel registro unico nazionale del terzo settore l'Associazione assumerà la denominazione "AMICI DI ADWA ENTE DEL TERZO SETTORE", enunciabile anche "AMICI DI ADWA ETS" e sarà regolata dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e dalle disposizioni attuative nonché dagli articoli da 14 a 35 del Codice Civile e dalla normativa in materia di cooperazione allo sviluppo.

ART. 2) - L'Associazione ha sede in Cento (FE).

ART. 3) - L'Associazione opera senza scopo di lucro e con l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n.125 e successive modificazioni (lettera n dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alle Legge 19 agosto 2016 n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (lettera u dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (lettera i dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore).

Le attività sono soprattutto finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale a favore di persone e popolazioni in difficoltà o economicamente svantaggiate ed in particolare, anche se non in via esclusiva, della comunità etiope di Adwa.

L'Associazione ha lo scopo di favorire la relazione tra il nostro Paese e le popolazioni di Adwa, nonché con le popolazioni di altri Paesi, che verranno valutati di volta in volta dal Consiglio Direttivo, promuovendo programmi e progetti di cooperazione allo sviluppo sulla base del principio di sussidiarietà, iniziative di beneficenza e aiuti comunitari a collettività estere nonché scambi culturali, la conoscenza e la diffusione di prodotti artigianali realizzati presso i centri missionari, atti alla promozione umana e sociale nel rispetto delle tradizioni locali, l'attuazione di opere sociali e di sviluppo anche su segnalazione di organizzazioni missionarie, già operanti nel territorio e ogni altra iniziativa che rientri negli scopi statuari.

Per raggiungere la finalità di cui sopra l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- a) seguire, promuovere e sostenere con continuità il programma di adozione a distanza di bambini di Adwa nell'ambito del progetto Sostegno a Distanza in collaborazione con la locale missione salesiana Kidane Mehret o altri programmi di adozione a distanza proposti dal Consiglio Direttivo;
- b) promuovere, realizzare e sostenere, attività e progetti in ambito sanitario, alimentare scolastico o comunque di aiuto a persone o popolazioni in difficoltà a favore della comunità di Adwa o a favore di altri soggetti o comunità proposti dal Consiglio Direttivo;
- c) promuovere e sostenere le attività locali anche realizzando progetti di sviluppo delle stesse;
- d) fare opera di informazione, formazione e selezione per l'invio di personale volontario, che presterà la sua opera gratuitamente per sostenere i progetti e le iniziative dell'Associazione nei territori assistiti;
- e) realizzare e finalizzare progetti che di volta in volta saranno proposti dall'Associazione stessa in particolare relativi alla cooperazione allo sviluppo;
- f) stabilire contatti con Organizzazioni ed Enti aventi i medesimi scopi;
- g) predisporre convegni pubblici, mostre ed organizzare dibattiti finalizzati alla conoscenza di Adwa e riunioni collegiali.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale nonché raccolta fondi secondo i criteri e limiti previsti dal citato Decreto Legislativo e dalle disposizioni attuative.

ART.4) - La durata dell'Associazione è illimitata.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART.5) – L'Associazione ha personalità giuridica ed ha un patrimonio minimo pari ad almeno euro 15.000,00 (quindicimila virgola zerozero).

Il patrimonio dell'Associazione è costituito inoltre:

- a) dai beni mobili ed immobili, divenuti o che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da privati, Enti di qualsiasi natura sia pubblici che privati.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle eventuali quote sociali;
- b) da contributi di privati, Enti pubblici o privati, ed entrate in genere, anche a seguito di specifiche raccolte fondi, per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- c) da proventi derivanti da attività direttamente connesse a quelle istituzionali nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di enti non commerciali;
- d) dai proventi derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

ART. 6) L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contribuzioni di Organismi Internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi o contributi derivanti da convenzioni;
- g) proventi derivanti dall'esercizio di attività diverse da quelle di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale nonché raccolta fondi secondo i criteri e limiti previsti dal citato Decreto Legislativo e dalle disposizioni attuative.

L'Associazione può acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Può, inoltre, accettare donazioni e con beneficio di inventario lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le proprie rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dallo Statuto.

I beni di cui al comma precedente sono intestati all'Associazione. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del Codice Civile.

ART.7) - L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Bilancio Consuntivo e, eventualmente, quello Preventivo, nonché il Bilancio Sociale (laddove l'introduzione di tale strumento sia stata ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge) dovrà essere redatto annualmente dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli associati entro il 30 aprile o, qualora particolari esigenze lo richiedessero, entro il 30 giugno.

Nel Bilancio di Esercizio deve essere data adeguata evidenza del carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte, qualora statutariamente previste.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di utilizzare gli utili od avanzi di gestione come pure il suo patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

SOCI

ART. 8) - Sono Soci coloro che si impegnano a collaborare con continuità e regolarità alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e in regola con la quota associativa. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. Le quote sono determinate dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Coloro che intendono aderire all'Associazione dovranno farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Sarà il Consiglio Direttivo ad esprimere il proprio parere favorevole. In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni deve comunicare la delibera motivata all'interessato il quale può entro sessanta giorni dalla ricezione chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci.

Ogni associato, purché iscritto nel Libro Soci, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto di esaminare i Libri Sociali; a tal fine dovrà presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno quindici giorni; l'esame avverrà presso la Sede dell'Associazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo

amministrativo e dell'Organo di Controllo. Il Socio può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il Socio che, successivamente all'esame dei Libri Sociali, diffonda dati tratti da tali Libri potrà essere escluso. In ogni caso il Socio non potrà trarre copia dei Libri Sociali.

ART. 9) - La qualità di Socio si perde per:

- a) dimissioni volontarie comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) decesso;
- c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo quando il Socio abbia tenuto un comportamento contrario agli scopi dell'Associazione, danneggiato o messo in pericolo la consistenza patrimoniale, l'immagine o la reputazione dell'Associazione;
- d) decadenza accertata dal Consiglio Direttivo qualora il Socio sia moroso nel pagamento della quota associativa per almeno due annualità e, sollecitato in forma scritta a sanare la morosità entro 60 giorni pena la decadenza da Socio, non vi provveda o non dia riscontro a tale comunicazione.

L'esclusione verrà comunicata con le motivazioni entro sessanta giorni dalla delibera all'interessato, il quale può entro sessanta giorni dalla ricezione chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. Il ricorso deve essere proposto per iscritto, l'Assemblea si pronuncerà in via definitiva nel corso della prima riunione utile. Del venire meno dei Soci il Consiglio Direttivo darà comunicazione all'Assemblea nella prima riunione utile. In qualsiasi caso di cessazione i Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né possono ripetere la quota versata.

La quota di Associazione è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10) - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

ART. 11) L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberativo dell'Associazione e si compone di tutti i Soci che al giorno dell'invio della convocazione risultino regolarmente iscritti. Ogni Socio, maggiore di età, dispone di un solo voto; può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta; ogni Socio non può avere più di due deleghe.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo (entro il trenta aprile o entro il 30 giugno qualora particolari esigenze lo richiedessero), del Bilancio Sociale (laddove l'introduzione di tale strumento sia stata ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge) e dell'eventuale Bilancio Preventivo nonché quando sia atto dovuto ai sensi del presente Statuto e quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto. In tale ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni.

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano utile per l'attività dell'Associazione. La convocazione deve essere effettuata dieci giorni prima con avviso diretto ad ogni Socio per iscritto. La convocazione deve inoltre essere affissa nei locali della Sede. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione. Fra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno ventiquattro ore.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, o anche solo audio, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

In tal caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente della riunione accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i

risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato;

- sia consentito agli intervenuti scambiarsi documentazione, partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

ART. 12) - Sono di competenza dell'Assemblea:

- 1) l'approvazione del Bilancio Consuntivo, del Bilancio Sociale (laddove l'introduzione di tale strumento sia stata ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge) e, eventualmente, di quello Preventivo;

- 2) la determinazione del numero e l'elezione o revoca dei membri del Consiglio Direttivo;

- 3) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- 4) la fissazione della quota sociale annua su proposta del Consiglio Direttivo salvo che non effettui tacita conferma di quota precedente deliberata;

- 5) la discussione e l'approvazione degli eventuali Regolamenti Interni, proposti dal Consiglio Direttivo e le loro variazioni;

- 6) la deliberazione in via definitiva sulla non ammissione o esclusione o decadenza dei Soci e sul ricorso del Socio non ammesso o escluso;

- 7) l'eventuale modifica dello Statuto, scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

- 8) la deliberazione su quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 13) - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibererà validamente con la maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto o deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione occorrono la presenza della maggioranza assoluta degli associati ed il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo articolo 19 occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ART. 14) - Il Consiglio Direttivo dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea, ed è composto a scelta dell'Assemblea da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, comunque in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti senza limite nel numero di mandati. In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo gli altri in carica nominano in sua o loro sostituzione rispettivamente i primi non eletti, in ordine di graduatoria, nella votazione che ha nominato il Consiglio in carica.

Ai sensi dell'art. 2386 secondo comma Codice Civile, se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 15) - Il Consiglio Direttivo dell'Associazione svolge le seguenti attività:

- a) nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, ed eventualmente il Segretario ed il Tesoriere;

- b) formula il programma di attività sociale;

- c) discute e predispone il Bilancio Consuntivo, il Bilancio Sociale (laddove l'introduzione di tale strumento sia stata ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge) ed eventualmente quello Preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- d) emana e modifica il Regolamento inerente la progettazione delle opere ed i programmi di aiuto

verso le popolazioni di Adwa;

e) convoca l'Assemblea dei Soci;

f) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

g) informa gli adottanti nel modo ritenuto opportuno;

h) delibera circa l'ammissione, l'esclusione o decadenza dei Soci e sull'adozione di provvedimenti disciplinari da sottoporre successivamente a ratifica dell'Assemblea;

i) cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;

l) propone programmi di adozione a distanza o attività e progetti da sostenere in ambito sanitario, alimentare scolastico e comunque di aiuto a persone o popolazioni in difficoltà oltre principalmente, ma non in via esclusiva, a beneficio della comunità di Adwa;

m) propone la determinazione delle quote sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

ART. 16) - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri in carica e comunque almeno una volta a trimestre, per verificare l'andamento della attività associativa, e una volta all'anno, per deliberare in ordine al Bilancio Consuntivo e Preventivo, nonché eventualmente al Bilancio Sociale, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, o anche solo audio, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

In tal caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente della riunione accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato;

- sia consentito agli intervenuti scambiarsi documentazione, partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

ART. 17) - Il Presidente ed, in sua assenza, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

ART. 18) Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere in alternativa nominato un Organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

All'Organo di Controllo è affidata la vigilanza sulla gestione dell'Associazione, a tal fine lo stesso dovrà redigere una relazione relativa al Bilancio Consuntivo di ogni anno.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il Bilancio Sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo, anche monocratico, siano iscritti al Registro dei Revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di Revisori Legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

VOLONTARI

ART. 19 - L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e dalle disposizioni attuative.

SCIoglimento

ART. 20 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

CONTROVERSIE

ART. 21 - Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e l'Associazione od i suoi organi, nel rispetto e nei limiti previsti dalle vigenti leggi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, all'arbitrato di tre Proviviri, preventivamente nominati dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la Legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.